

**Circolare n. 25 FC/cg
29 luglio 2016**

**CONOE
(Consorzio Nazionale
trattamento oli per
grassi animali e vege-
tali esausti)**

**DETERMINAZIONE
CONTRIBUTO. AP-
PROVAZIONE STATU-
TO-TIPO**

E' stato approvato in via definitiva il disegno di legge 1328-B in materia di semplificazione e competitività dei settori agricolo e alimentare, c.d. "Collegato agricoltura".

All'interno di questo provvedimento, l'art. 10 disciplina e definisce le disposizioni per l'applicazione del contributo di riciclaggio, già istituito e in vigore mediante l'art. 233 del D.Lgs.152/2006, per assicurare l'ordinaria prosecuzione delle attività che il Conoe (Consorzio Nazionale di raccolta e trattamento degli oli e grassi vegetali e animali esausti) è tenuto, in quanto tale, a svolgere.

Il contributo viene così determinato secondo la tabella seguente.

DESCRIZIONE PRODOTTO	ENTITA' DEL CONTRIBUTO
a) oli di oliva vergini in confezioni di capacità superiore a 5 litri	Euro 0,0102/kg
b) oli vegetali, diversi dalla lett. a) in confezioni di capacità superiore ad 1 litro	Euro 0,0108/kg
c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi	Euro 0,0005/kg
d) oli extravergini di oliva, quando sia dimostrato che il loro impiego o gestione determinano la produzione di oli esausti.	Euro 0,0102/kg

Il contributo ambientale è dovuto all'atto della prima immissione sul mercato nazionale del prodotto sia che esso sia sfuso o sia confezionato e viene versato al Conoe con cadenza trimestrale.

Il primo versamento decorrerà dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della legge.

Nelle fatture di vendita dovrà essere riportata la dicitura *"contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per suo alimentare assolto"*.

Tale dicitura dovrà essere presente anche nelle fasi successive della commercializzazione.

Il Consorzio dovrà quindi disciplinare le procedure per la riscossione del contributo, il calcolo dei rimborsi, gli eventuali congruaggi e le particolari fattispecie di esenzione.

Occorre comunque ricordare che restano **esclusi** dall'applicazione del contributo ambientale:

- 1) Gli oli di oliva vergini e l'olio d'oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri;
- 2) Gli oli vegetali, diversi dalla lett. a) in confezioni di capacità inferiore a 1 litro;
- 3) I grassi animali e vegetali in confezioni di capacità inferiore a 500 grammi;
- 4) Gli oli e grassi animali e vegetali a denominazione di origine e a indicazione geografica protetta, nonché i prodotti alimentari con questi conservati;
- 5) Gli oli e grassi vegetali e animali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile.

La determinazione del contributo e la congruità dei costi di riscossione sarà verificata con cadenza annuale dal Ministero dell'Ambiente e dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal Conoe.

Inoltre il Ministero dell'Ambiente, con Decreto emesso in data 2 giugno 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 dell'8 luglio 2016, ha varato lo schema di Statuto-tipo per i Consorzi (vedasi circolare del Servizio n. 23 del 29 luglio 2016).

A tal fine e ai sensi dell'art. 233, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 anche il Conoe dovrà adeguare il proprio Statuto allo schema approvato dal Ministero, operando sul mercato in maniera coordinata rispetto agli altri operatori che decidono di organizzare (entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) autonomamente la gestione degli oli esausti.

I partecipanti al Consorzio sono:

- a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti;
- b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali ed animali esausti;
- c) le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti;
- d) eventualmente, le imprese che abbiano versato i contributi di cui all'art. 233, comma 10, lettera d) del D.Lgs. 152/2006.

Le imprese di cui alle lettere precedenti possono partecipare al Consorzio tramite le proprie Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Tali Associazioni aderiscono esclusivamente in nome e per conto delle imprese associate: pertanto, tutte le conseguenze economiche o giuridiche gravano esclusivamente sulle imprese rappresentate.

Coloro che non fanno parte del Consorzio e che non intendono organizzarsi autonomamente devono, ai sensi dell'art. 233, comma 12, del D.Lgs. 152/2006, obbligatoriamente conferire gli oli esausti al Consorzio, a soggetti incaricati o a imprese di altri Stati membri della UE, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 256, comma 8, del D.Lgs. 152/2006.

Per completezza di informazione, si allegano il testo integrale dell'art. 10 e il testo integrale dello schema di Statuto-tipo.



schema statuto tipo disegno di legge_art.
10